

**Regolamento Generale del sistema di
qualità del marchio collettivo geografico
“ALIMENTI ALIMENTARI”**

INDICE

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3. NOME DEL RICHIEDENTE.....	4
4. SCOPO DEL CONSORZIO.....	4
5. SOGGETTI LEGITTIMANTI A RAPPRESENTARE IL CONSORZIO.....	4
6. CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI CONSORZIATI.....	4
7. OGGETTO.....	5
8. FINALITÀ DEL MARCHIO.....	5
9. PRINCIPI GENERALI.....	5
10. DESCRIZIONE DEL MARCHIO E SUE MODALITÀ D'USO.....	6
11. SOGGETTI BENEFICIARI DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO.....	7
12. PRODOTTO AMMISSIBILE ALLA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO.....	7
13. ITER PROCEDURALE PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO.....	8
14. CONTROLLI DI CONFORMITÀ E PIANO DEI CONTROLLI.....	8
15. SANZIONI.....	9
16. RICORSI.....	9
17. RINUNCIA DELLA CONCESSIONE D'USO.....	9
18. PIANO DELLE COMUNICAZIONI.....	10
19. MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI.....	10
20. RESPONSABILITÀ CIVILE.....	10
21. RISERVATEZZA.....	10
22. ENTRATA IN VIGORE.....	10

Premessa

Il marchio collettivo geografico “Alimenti Elementari” (di seguito marchio) identifica le produzioni agroalimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità e in conformità con i relativi disciplinari di produzione della specifica referenza agroalimentare approvato dal Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti “Alimenti Elementari”.

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

“**Regolamento d’uso del marchio**” (in breve Regolamento): documento che detta i requisiti per la concessione d’uso del marchio “Alimenti Elementari”.

“**Marchio**”: il segno grafico/logotipo “Alimenti Elementari ” che serve a identificare i prodotti agroalimentari, in applicazione dei relativi disciplinari di produzione e del relativo piano di controllo.

“**Disciplinare di produzione**”: documento che detta le norme e i parametri relativi alle singole referenze agroalimentari che devono essere rispettati per ottenere la concessione d’uso del marchio.

“**Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti “Alimenti Elementari”**”: titolare del marchio collettivo “Alimenti Elementari”;

“**Richiedente**”: il socio del Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti “Alimenti Elementari” che richiede la concessione d’uso del Marchio;

“**Beneficiario**”: il socio del Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti “Alimenti Elementari” che viene espressamente autorizzato all’uso del Marchio

“**Piano dei controlli**”: documento che norma le modalità delle verifiche e dei controlli da effettuare sui richiedenti/beneficiari il marchio, per la concessione dello stesso.

“**Verifica ispettiva**”: verifica in situ, presso il richiedente/beneficiario, circa il possesso dei requisiti specificati nel presente Regolamento e nei rispettivi disciplinari di produzione, sostenuta da verifica documentale (controllo e acquisizione dei documenti) svolta da tecnici.

“**Tecnico**”: esperto nel settore della certificazione/verifica ispettiva.

“**Parere di Conformità**”: verifica il rispetto dei requisiti di conformità al dispositivo di controllo e ai disciplinari di produzione, ai fini del rilascio dell’Attestazione di conformità.

“**Non conformità gravi**”: situazioni che possono riguardare il processo produttivo, il sistema di gestione o il prodotto, che portano ad esprimere la “non conformità” del prodotto ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Stante tale situazione, il prodotto pertanto non potrà essere contrassegnato con il marchio collettivo “Alimenti Elementari”.

“**Non conformità lievi**”: non corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni del Piano dei controlli. Tali rilievi non pregiudicano la conformità del prodotto, ma possono, nel tempo comprometterla. Il prodotto soggetto a verifica potrà essere contrassegnato con il marchio collettivo “Alimenti Elementari” solo se il beneficiario intraprende, nei tempi stabiliti, le azioni correttive necessarie ad eliminare le “non conformità lievi” riscontrate durante le verifiche ispettive.

“Azione correttiva”: insieme delle azioni intraprese dal beneficiario del marchio al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti.

2. Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”
- Reg CE n. 207 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.
- D.Lgs. n. 15 del 20 febbraio 2019

3. Nome del richiedente

Il Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti “Alimenti Elementari”, C.F. 01161970577, con sede in Rieti, via Drupè Theseider, 7, è il soggetto richiedente la registrazione del marchio collettivo geografico “Alimenti Elementari”

4. Scopo del Consorzio

Il Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti “Alimenti Elementari”, non ha scopi di lucro e ha come scopo:

- la valorizzazione delle tipicità reatine ponendo al centro gli agricoltori e i trasformatori dei prodotti tradizionali, facendoli dialogare con i consumatori, i ristoratori, i commercianti e gli enti di promozione, al fine di condurre alla scoperta o riscoperta di prodotti agricoli o trasformati legati alla tradizione reatina

5. Soggetti legittimanti a rappresentare il Consorzio

Possono aderire al Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti “Alimenti Elementari”, le piccole e medie imprese individuali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, commerciali e agricole, con sede in provincia di Rieti e, comunque, operare all’interno della filiera delle produzioni tipiche reatine.

Possono divenire consorziati anche associazioni di categoria, enti pubblici e privati, banche e imprese di grandi dimensioni, purchè non fruiscano di contributi pubblici destinati al Consorzio.

Il numero dei consorziati è illimitato

6. Condizioni di ammissione dei consorziati

L’aspirante consorziato deve fare domanda scritta all’Organo Amministrativo del Consorzio.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 5. Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare senza riserve o condizioni lo statuto del Consorzio, il presente regolamento interno e le deliberazioni adottate degli organi del Consiglio direttivo o dall’amministratore unico.

7. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio "Alimenti Elementari", marchio collettivo geografico ai sensi del D.Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche, di seguito denominato "Marchio".

Il marchio "Alimenti Elementari" di cui al presente Regolamento è registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della CCIAA di Rieti il _____ n. pratica _____.

Il Consorzio è titolare del suddetto Marchio.

Il Consorzio, con proprie deliberazioni, può apportare al presente Regolamento o ai relativi Disciplinari di produzione modifiche o adeguamenti normativi.

Il Consorzio con proprie deliberazioni, può approvare la modulistica e le istruzioni operative ritenute necessarie per facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

8. Finalità del Marchio

Il Marchio è istituito al fine di:

- a) incentivare e qualificare le produzioni agroalimentari rispettose dei relativi Disciplinari di produzione;
- b) promuovere la commercializzazione/utilizzo ed il consumo del prodotto a Marchio contribuendo alla conservazione delle tradizioni e allo sviluppo locale;
- c) promuovere forme di collaborazione e partenariato tra il Consorzio ed Enti;
- d) promuovere l'imprenditoria e l'occupazione, favorendo la conoscenza delle produzioni a marchio presso i consumatori locali, nazionali ed internazionali;
- e) promuovere la sperimentazione e la valorizzazione dei processi produttivi delle referenze a Marchio;
- f) incentivare procedure di tracciabilità/rintracciabilità a tutela dell'operatore e del consumatore finale;
- g) favorire l'adeguamento normativo delle aziende;
- h) incentivare e promuovere la partecipazione del Consorzio a manifestazioni/fiere/eventi promozionali e di valorizzazione con i propri prodotti agroalimentari a Marchio.

Il Marchio non può essere concesso a quanti non operino nel rispetto della normativa cogente applicabile.

9. Principi generali

Il Marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale.

Il rinnovo della concessione dell'uso del Marchio avviene tacitamente. Gli associati si impegnano ad ottenere i prodotti seguendo rigorosamente le regole di produzione proposte dai rispettivi Disciplinari. Ogni tre anni il beneficiario viene sottoposto ad una verifica ispettiva di rinnovo per accertare il rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso di cessione di impresa o ramo di azienda da parte di un beneficiario, al subentrante è riconosciuto il diritto d'uso solo se socio del Consorzio e previa ispezione.

In caso di mancato rinnovo della concessione d'uso del Marchio, questo deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochures e documenti. In caso di non ottemperanza a quanto previsto dal presente comma verranno avviate le procedure indicate all'art. 11.

10. Descrizione del Marchio e sue modalità d'uso

Il Marchio, registrato ai sensi del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale", è costituito da un segno grafico e dal logotipo "Alimenti Elementari", come di seguito riportato:



alimenti elementari

Segno grafico e logotipo che compongono il Marchio sono inscindibili.

Di seguito è riportata la descrizione del logotipo del Marchio:

un bambino sorridente che ha un cucchiaino nella mano sinistra, maglietta blu e bavaglino bianco; capelli castani con ciuffo e occhi azzurri; è sito dietro un piatto di pasta con il pomodoro e davanti alcuni ortaggi così indicati come di seguito dalla sua destra alla sua sinistra: cavolfiore verde, melanzana viola, ravanetto violetto, pomodoro rosso, mais giallo, zucca arancio e fragola rossa;

Il marchio deve essere applicato nella versione a colori e/o bianco/nero.

Il Marchio deve essere utilizzato, da parte del Consorzio/Beneficiario, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) riprodotto utilizzando le tonalità proprie di colore e di carattere per la dicitura;
- b) nel caso di ridimensionamento, rispettando le proporzioni dimensionali;
- c) utilizzato solo per contraddistinguere i prodotti "Alimenti Elementari";

- d) applicato come etichetta sui prodotti e relativi involucri, sulle casse di trasporto, sui banchi dei punti vendita, come incisione o rilievo e usato altresì per stampati, buste e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere sempre in associazione ai soli prodotti a Marchio;
- e) utilizzato in associazione con il marchio e/o la denominazione dell'azienda/impresa beneficiaria (OSA);
- f) utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia.

In ogni caso l'azienda/impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra il prodotto a Marchio e quello senza marchio.

Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Marchio.

L'uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, comporterà per l'azienda/impresa l'immediata revoca della concessione all'uso del Marchio stesso.

11. Soggetti beneficiari della concessione d'uso del Marchio

I soggetti che possono beneficiare della concessione d'uso del marchio di cui all'art. 6 sono:

- imprese individuali;
- società;
- cooperative;

società del Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti "Alimenti Elementari".

I beneficiari del Marchio devono:

- mantenere nel tempo i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento;
- rispettare le norme contenute nei specifici Disciplinari di produzione;
- garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo di produzione, distribuzione o erogazione di cui sono direttamente responsabili;
- assoggettarsi ai controlli previsti nel Piano di controllo;
- comunicare entro e non oltre 15 gg dall'accaduto ogni variazione alle informazioni indicate nella domanda e riguardanti l'impresa concessionaria.

12. Prodotto ammissibile alla concessione dell'uso del Marchio

Il prodotto cui concedere l'uso del Marchio è la referenza appartenente sia alla categoria "agricola" che "agroalimentare" ottenuta nel rispetto dello specifico Disciplinare di produzione.

Sono ammessi a beneficiare del Marchio, anche, i prodotti DOP/IGP/STG già riconosciuti a livello comunitario e sottoposti a controllo da parte dell'OdC.

Il prodotto deve essere conforme alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relativamente alla normativa cogente applicabile.

L'elenco delle aziende/prodotti che hanno ottenuto la concessione all'uso del Marchio è pubblico e consultabile al sito internet del Consorzio www.alimentielementari.it

13. Iter procedurale per la concessione dell'uso del Marchio

L'iter procedurale per la concessione d'uso del Marchio è il seguente:

- 1) Il socio del Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti "Alimenti Elementari" in qualità di soggetto di cui all'art 11, invia la richiesta con l'indicazione dei prodotti per il quale richiedere il Marchio (mod 0 – Richiesta adesione Marchio).
- 2) Il socio del Consorzio, è sottoposto ad una verifica in situ. Tale visita, svolta da tecnici nominati dal Consorzio, viene eseguita secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli (mod 1 – Check-list Scheda rilevamento prodotto), al fine di verificare i requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dai relativi Disciplinari di produzione. Le aziende rivendicanti i prodotti DOP/IGP/STG, essendo già assoggettati a controllo da parte dell'OdC, non sono sottoposti a verifica in situ.
- 3) I tecnici, al momento della verifica in situ, rilasciano al soggetto richiedente il verbale di verifica (mod 2 – Verbale di verifica) con l'attestazione di "conformità" o "non conformità".
- 4) Il Consorzio, a seguito del verbale di verifica rilasciato dai tecnici e dalla documentazione pervenuta, decide in merito alla concessione dell'uso del Marchio o al diniego. Comunica al soggetto richiedente, la concessione dell'uso del Marchio (mod 3 – Certificato di conformità di produzione) o il motivato diniego. Ove sia possibile per il richiedente intraprendere azioni correttive, il Consorzio nella comunicazione indica tali azioni e il limite temporale entro cui il richiedente è tenuto a intraprenderle. Le aziende rivendicanti prodotti DOP/IGP/STG ricevono, previa presentazione della documentazione di assoggettamento all'OdC direttamente il certificato di conformità.
- 5) Il Consorzio invia telematicamente alle aziende che hanno ottenuto la concessione del Marchio, il logotipo di cui all'art. 10;
- 6) Il beneficiario del Marchio è iscritto nell'elenco di cui all'art. 12.

La comunicazione tra le parti interessate potrà avvenire anche via mail/pec.

14. Controlli di conformità e Piano dei Controlli

Le verifiche sulla conformità delle aziende/imprese e del prodotto a marchio "Alimenti Elementari" sono effettuate annualmente dai tecnici del Consorzio secondo le modalità previste dal Piano dei Controlli, sul 25% delle aziende certificate.

Con frequenze e modalità diverse, stabilite in base al tipo e alla criticità emersa, le verifiche riportate nel Piano dei Controlli possono prevedere ispezioni presso l'operatore basate su colloqui, esame di documenti, verifica delle modalità operative adottate lungo tutta la filiera produttiva.

Gli esiti del controllo sono registrati dai tecnici in specifici rapporti (mod 2 – Verbale di verifica) consegnati al Consorzio.

Ove dalle verifiche di conformità emergano "Non conformità" (ossia non rispetto dei requisiti specificati nei rispettivi Disciplinari di produzione), il Consorzio può anche decidere di interrompere la concessione dell'uso del Marchio. Nel caso di "Non conformità" che non pregiudicano la conformità al presente Regolamento e al relativo

Disciplinare di produzione, il Consorzio si riserva di presentare formale richiesta di azioni correttive da apportare a cura dell'Impresa richiedente entro un tempo stabilito di volta in volta.

Le aziende richiedenti si impegnano a consentire ai tecnici del Consorzio di svolgere i controlli previsti dall'apposito Piano dei Controlli.

15. Sanzioni

Salvo dolo e/o colpa grave, le "Non conformità" provocate da un non rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dal corrispettivo Disciplinare di produzione, possono essere sottoposte ad un sistema sanzionatorio.

Le sanzioni prevedono l'interruzione dell'uso del Marchio che va da un minimo di 30 giorni di sospensione fino alla revoca della concessione, in relazione alla gravità e/o reiterazione della "Non conformità" rilevata.

Il Consorzio è responsabile dell'applicazione delle sanzioni suddette.

Le sanzioni, con la motivazione della loro applicazione, sono comunicate all'azienda, attraverso pec e/o raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di sospensione, l'azienda sanzionata non potrà utilizzare il Marchio per tutto il periodo stabilito; potrà tornare ad utilizzarlo solo al termine del periodo di sospensione e comunque solo dopo aver comunicato e dimostrato di aver regolarizzato la propria posizione. Il Consorzio si riserva di programmare le verifiche, anche in situ, per accertare l'adempimento delle condizioni richieste.

16. Ricorsi

Nel caso in cui l'azienda non concordi con le valutazioni sanzionatorie stabilite dal Consorzio, può presentare ricorso ad un Collegio Arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Rieti.

In caso di accordo, gli Arbitri dovranno decidere in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale (art.816 e segg.).

Il ricorso dovrà essere presentato al Consorzio entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa dalla stessa.

La Camera Arbitrale è indipendente dal Consorzio e i suoi giudizi sono insindacabili.

La decisione della Camera Arbitrale è comunicata all'azienda per iscritto a cura del Consorzio.

17. Rinuncia della concessione d'uso

Il beneficiario del Marchio può rinunciare alla concessione d'uso del marchio "Alimenti Elementari" presentando, in qualsiasi momento, una richiesta di rinuncia e disdetta al Consorzio.

In tal caso, la richiesta di rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, deve essere inviata a mezzo pec (consorzioprodottitipicirieti@legalmail.it) o di raccomandata A/R o consegnata a mano a: Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti "Alimenti Elementari" - Via Duprè Theseider, 7 - 02100 Rieti.

L'Associazione provvederà ad escludere l'azienda dagli elenchi pubblicati sul sito web www.alimentielementari.it.

Le aziende oggetto di revoca e/o rinuncia devono:

- cessare l'uso del Marchio;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc. il Marchio ed ogni suo riferimento.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, il Consorzio si riserva di ricorrere a vie legali.

18. Piano delle comunicazioni

Il Consorzio, si impegna a sviluppare l'attività di comunicazione e promozione del marchio collettivo "Alimenti Elementari" utilizzando tutti gli strumenti che riterrà più idonei.

Inoltre, il Consorzio svolgerà un'azione di tutela e controllo soprattutto nella fase di commercializzazione del prodotto a Marchio, imponendo l'applicazione del logotipo di cui all'art 10, nel rispetto dell'art 5 e dei relativi Disciplinari di produzione.

19. Modifiche delle norme e/o delle condizioni

Copie aggiornate di tutti i documenti (es.: presente Regolamento, Disciplinari di produzione, modelli, ecc.) collegati al Marchio "Alimenti Elementari" sono disponibili sul sito web www.alimentielementari.it. o presso gli uffici del Consorzio.

20. Responsabilità civile

L'iscrizione nell'elenco di coloro che hanno ottenuto la concessione dell'uso del Marchio non assolve l'operatore dagli obblighi di legge derivanti dal prodotto agroalimentare fornito e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare, si specifica che nessuna responsabilità può derivare al Consorzio per difetti di prodotto, processo e servizi forniti dalle Imprese a terzi in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi.

21. Riservatezza

Il Consorzio vincola al segreto professionale il proprio personale e tutti coloro che, operando per suo conto, vengano a conoscenza di informazioni riservate. Atti e documenti acquisiti e riguardanti le aziende/imprese vengono gestiti in forma riservata secondo quanto previsto del D. Lgs 196/2003 e smi.

22. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consorzio.